



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2034

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Accordo tra la Provincia autonoma di Trento ed il Comune di Moena nell'ambito della proposta di finanza di progetto per la concessione di costruzione e gestione economica e funzionale di un impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico dotata di veicoli a 10 posti, per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune.

Il giorno **04 Dicembre 2020** ad ore **08:33** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1874 del 26 ottobre 2015, è stato approvato il piano stralcio della mobilità della Val di Fassa. Tra le infrastrutture previste nel piano è compreso anche il collegamento Moena-Valbona; l'impianto rappresenterebbe un sistema integrato di mobilità urbana e consentirebbe di ridurre in modo significativo il flusso di traffico all'interno del centro abitato di Moena, riqualificandolo e rendendolo più attrattivo e garantirebbe una rapida accessibilità alle piste da sci.

In data 4 maggio 2018 le società Funivie Moena S.p.a., Leitner S.p.a. e S.I.F. (Società Impianti Funiviari Lusia S.p.a.) hanno presentato congiuntamente una proposta di finanza di progetto per la concessione di costruzione e gestione economica e funzionale di un impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico dotata di veicoli a 10 posti, per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune.

In seguito, nella seduta di data 30 luglio 2018, il NAVIP si è espresso con una valutazione di fattibilità della proposta e con deliberazione n. 1399 del 1 agosto 2018 la Giunta Provinciale ha dichiarato l'interesse pubblico e valutato positivamente la proposta di concessione di costruzione e gestione economica e funzionale dell'impianto di trasporto a fune.

Con il sopracitato provvedimento è stata altresì condizionata la valutazione di fattibilità alla procedura di screening o di VIA ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) aggiornamento del PEF, anche alla luce dei possibili incrementi di costo dovuti alla procedura di screening o VIA, con l'adeguamento degli elementi indicati nella Relazione di Cassa del Trentino (fra cui il TIR di progetto);
- 2) adeguamento del progetto di fattibilità tenendo in considerazione anche l'infrastrutturazione ciclopedonale programmata adiacente all'area di partenza del nuovo impianto nonché gli aspetti idrologici;
- 3) adeguamento della bozza di Convenzione alla disciplina prevista dalle Linee Guida di ANAC n. 9 di data 28 marzo 2018 e dal D. Lgs 50/2016.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1653 del 25 ottobre 2019 è stata espressa, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale n. 19/2013 e dell'art. 9 del relativo regolamento di attuazione, la valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale sul progetto.

Successivamente, in riscontro alle richieste di adeguamento della proposta di finanza di progetto alle prescrizioni dettate sia dal NAVIP che nell'ambito della procedura di VIA, con nota prot. n. 547417 di data 9 settembre 2020 le società Funivie Moena S.p.a., Leitner S.p.a. e S.I.F. (Società Impianti Funiviari Lusia S.p.a.), hanno presentato il piano particellare delle aree interessate dalla realizzazione della cabinovia di collegamento dell'abitato di Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune.

Considerato l'interesse pubblico dell'intervento nei confronti dei soggetti appartenenti al sistema provinciale dovuto alla notevole riduzione del traffico all'interno del centro abitato di Moena quale sistema integrato di mobilità urbana, il Comune ha rappresentato la propria disponibilità a cedere, ai sensi dell'art. 38, comma 1, seconda parte e comma 6 ter, L.P. 23/90, le aree individuate nel piano particellare, con vincolo di destinazione alla realizzazione dell'impianto, acconsentendo anche alla demolizione dell'edificio sulla p.ed. 972 C.C. Moena di proprietà del Comune stesso, unitamente alla disponibilità di utilizzo dei parcheggi pubblici dell'area Navalge agli utenti dell'impianto.

Per proseguire nell'iter della proposta di finanza di progetto, come previsto dall'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, si ritiene fondamentale procedere alla sottoscrizione di un Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 16 bis, comma 2 bis, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, tra il Comune di Moena e la Provincia autonoma di Trento, dove il Comune si impegna:

- alla cessione con vincolo di destinazione delle superfici che saranno più dettagliatamente definite dal futuro soggetto aggiudicatario nelle fasi successive di progettazione;
- alla demolizione senza nulla pretendere dell'edificio sulla p.ed. 972 C.C. Moena di proprietà del Comune;
- in qualità di gestore dei beni in uso civico, a mettere a disposizione le porzioni delle aree interessate dall'intervento assoggettate ad uso civico.
- la messa a disposizione dei parcheggi pubblici dell'area Navalge per gli utenti dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.P.P. del 19 maggio 2017 n. 8-91/Leg.

Si ritiene quindi di approvare lo schema di Accordo tra la Provincia autonoma di Trento ed il Comune di Moena, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, e di autorizzare la sottoscrizione al Dirigente Generale del Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo, dando atto che quanto disciplinato nell'allegato Accordo è subordinato all'affidamento da parte della Provincia della concessione per la costruzione e gestione del collegamento funiviario Moena-Valbona.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti in premessa;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 ed in particolare l'art. 16 bis, il comma 2 bis, che stabilisce che "Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- vista la nota prot. n. 706265 di data 10 novembre 2020 con la quale è stato trasmesso lo schema di Accordo al Comune di Moena;
- vista la nota prot. n. 717607 di data 12 novembre 2020 del Sindaco del Comune di Moena con la quale si è espresso favorevolmente all'Accordo;
- visto il parere del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, prot. n. 730363 di data 16 novembre 2020;
- visto il parere del Dipartimento Affari finanziari, prot. n. 760703 di data 25 novembre 2020;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di Accordo tra la Provincia autonoma di

Trento ed il Comune di Moena per la realizzazione di un impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico dotata di veicoli a 10 posti, per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune, che forma allegato parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2. di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo a sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1);
3. di stabilire che in fase di sottoscrizione dell'Accordo potranno essere apportate modifiche di carattere formale al testo dello schema di cui al punto 1), purché ne rimangano invariati gli elementi essenziali;
4. di dare atto che la sottoscrizione dell'Accordo non comporta per la Provincia autonoma di Trento alcun impegno di spesa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 1199/1971 e ss.mm..

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema di Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Comune di Moena

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Schema di Accordo per la realizzazione di un impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico dotata di veicoli a 10 posti, per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune

L'anno ____, il giorno ____ del mese di ____ presso _____

Tra

- la Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata "Provincia", con sede e domicilio fiscale in Trento, Piazza Dante 15, Codice Fiscale 00337460224 rappresentata da _____, nato a _____, il quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di ____;

e

- il Comune di Moena, di seguito denominato Comune, con sede in _____ Moena (TN), codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, rappresentato da _____, nato a _____, il quale interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Sindaco ____;

di seguito anche denominate congiuntamente come le "Parti".

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1399 del 1 agosto 2018 è stata dichiarata di interesse pubblico e valutata positivamente la proposta di finanza di progetto avente ad oggetto la concessione di costruzione e gestione economica e funzionale di un impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico dotata di veicoli a 10 posti, per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune presentata dalla società Funivia Moena S.p.a., Leitner S.p.a. e S.I.F. S.p.a.;

- il progetto di fattibilità dell'impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico, per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune prevede che parte dell'impianto insista su particelle di proprietà del Comune di Moena;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1653 di data 25 ottobre 2019 è stata espressa, ai sensi dell'art. 13 della L.P. n. 19/2013 e dell'art. 9 del relativo regolamento d'esecuzione, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del sopracitato progetto;

- come riportato nel provvedimento n. 1653 di data 25 ottobre 2019, l'utilizzo dei posti auto del parcheggio Navalge da parte degli utenti dovrà necessariamente essere regolamentato con una convenzione con il Comune di Moena;

- il comma 5 dell'art. 20 del D.P.P. del 19 maggio 2017 n. 8-91/Leg prevede che "se è previsto l'utilizzo di parcheggi pubblici, il rilascio del titolo

edilizio è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione avente ad oggetto, in particolare, le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di collegamento con i medesimo nonché i criteri e le modalità di verifica dell' idoneità della dotazione di parcheggi”;

- in conformità alla delibera della Giunta Provinciale n. ____ di data ____, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione

- in conformità alla delibera del Consiglio comunale n. ____ di data ____, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Il presente Accordo ha come oggetto:

- la cessione modale delle aree di proprietà del Comune di Moena e la messa a disposizione delle aree in uso civico per la realizzazione dell'impianto funiviario.

- la messa a disposizione alla società concessionaria dei parcheggi pubblici dell'area Navalge di proprietà del Comune per l'utenza dell'impianto di trasporto a fune per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune.

Art.3

Il Comune si impegna a mettere a disposizione alla società concessionaria dell'impianto, ai sensi dell'art. 20 del D.P.P. del 19 maggio 2017 n. 8-91/Leg, il parcheggio dell'area Navalge, secondo le modalità che saranno disciplinate nella convenzione per il rilascio del titolo edilizio.

Art. 4

Il Comune si impegna a cedere alla Provincia, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 38, comma 1 e 6 ter, L.P. 23/90, con vincolo di destinazione d'uso alla realizzazione e conduzione dell'opera, le aree di proprietà comunale necessarie per la realizzazione del collegamento funiviario “Moena Valbona”, collegamento con funzione di mobilità alternativa in relazione alla prevedibile riduzione del traffico nell'abitato di Moena e nel tratto urbano della SS 346 tra Moena e loc. Campagnola.

Le superfici per la realizzazione della stazione di valle (tutte in c.c. Moena I^) sono:

1. p.f. 690 - 3 mq
2. p.f. 691 - 1 mq

3. p.f. 7096/1 - 47 mq (proprietà bene pubblico strade del Comune di Moena)
4. p.f. 654 - 92 mq
5. p.f. 618 - 8 mq
6. p.ed. 901 - 542 mq
7. p.f. 662 - 5 mq
8. p.f. 663 - 16 mq
9. p.f. 664 - 21 mq

Il Comune si impegna ad autorizzare l'eventuale demolizione della p.ed. 972 ed il sorvolo della stessa, per consentire il passaggio della cabinovia, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle successive fasi progettuali, senza per questo nulla pretendere.

Le superfici indicate per ogni particella hanno carattere indicativo, potranno quindi essere modificate sulla base delle successive fasi di progettazione.

Art. 5

Il Comune, in qualità di gestore dei beni in uso civico, si impegna a mettere a disposizione le porzioni delle aree di seguito elencate in conformità alla normativa di settore:

per la realizzazione dei plinti (tutte in c.c. Moena I[^])

1. p.f. 6975/1 - 50 mq
2. p.f. 5306 - 6 mq
3. p.f. 5312 - 4 mq

per la realizzazione della stazione a monte (c.c. Moena I[^])

1. p.f. 6975/1 - 1 mq
2. p.f. 6952/2 - 1 mq

Le superfici indicate per ogni particella hanno carattere indicativo, potranno quindi essere modificate sulla base delle successive fasi di progettazione.

Art. 6

La Provincia si impegna a garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso delle aree oggetto di cessione da parte del Comune, assumendosi ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/90, quale parte acquirente a titolo gratuito eventuali oneri contrattuali e fiscali conseguenti alla stipula del contratto di cessione; il mancato rispetto da parte della Provincia di tale vincolo comporta l'obbligo di restituzione delle aree al Comune.

Art. 7

Le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, ad adottare e porre in essere gli atti ed i provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto previsto dal presente Accordo, dando atto che quanto disciplinato nel presente atto è in ogni caso subordinato all'affidamento da parte della

Provincia della concessione per la costruzione e gestione del collegamento funiviario Moena-Valbona.

Art. 8

Il presente Accordo ha durata dalla sottoscrizione fino al 31/12/2026, si deve consensualmente ritenersi concluso qualora espletato prima di tale data quanto in esso contenuto.

Art. 9

Il presente Accordo sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), costituisce accordo amministrativo tra enti stipulato ai sensi dell'art. 16 bis della l.p. 23/1992 ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 4, della Tariffa parte seconda al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Per la Provincia autonoma di
Trento

Per il Comune di Moena